REGOLAMENTO TERRITORIALE PER LA PARTECIPAZIONE STUDENTESCA

condiviso dalle comunità scolastiche aderenti al programma A PICCOLI PASSI

**Premessa**

La scuola, comunità istituzionalmente orientata alla promozione integrale della persona in età evolutiva, sollecita e organizza la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono al processo educativo, particolarmente quella degli studenti. Infatti, nel quadro definito dall’art.3 della Costituzione, la scuola è culla e palestra di democrazia, attraverso l’educazione alla salvaguardia dei diritti e all’espletamento dei doveri.

Alla partecipazione studentesca viene riconosciuta nel PTOF eminente valenza educativa. Ad essa, con il presente Regolamento, s’intende dare forma, in cooperazione con altre comunità scolastiche, con cui sono state o saranno definite intese orientate alla territorializzazione dell’Offerta Formativa.

Art.1 - Funzioni della partecipazione studentesca

La partecipazione studentesca ha funzione propositiva nell’elaborazione e nell’attuazione del Progetto Culturale ed Educativo della Comunità scolastica. Gli studenti, attraverso i loro organi di rappresentanza regolamentati, indicano problemi, avanzano proposte, prospettano soluzioni, offrono collaborazione nella gestione della vita scolastica. La loro attività costituisce anche un’insostituibile modalità per la lettura dei bisogni e delle risorse dei soggetti in formazione.

Art.2 - Organi della partecipazione studentesca

Gli organi, attraverso i quali prende forma la partecipazione studentesca, rispecchiano modelli di rilevanza costituzionale e sociale, in modo da favorire la maturazione delle competenze di cittadinanza. Gli organi regolamentati sono:

* + - Assemblea di classe degli studenti
    - Coordinamento di corso degli studenti
    - Parlamento studentesco d’Istituto
    - Parlamento studentesco territoriale

Art.3 – Assemblea di classe degli studenti

All’assemblea di classe partecipano tutti gli studenti in elenco, con diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione dei Rappresentanti di classe in numero di due (i primi due per maggior numero di voti ottenuti. A parità di voti, risulta primo eletto il più giovane anagraficamente). Ogni votante può esprimere una sola preferenza. Il primo eletto diventa contestualmente membro effettivo del Parlamento studentesco d’Istituto (sostituito dal secondo eletto in caso d’impedimento).

Per l’Assemblea di classe possono essere impegnate, in orario didattico, non più di dieci ore nel corso dell’anno scolastico. Ciascuna seduta assembleare non può superare la durata di due ore.

L’Assemblea è presieduta dal rappresentante di classe primo eletto. Il rappresentante vicario svolge le funzioni di segretario. Nelle funzioni i due sono intercambiabili.

L’Assemblea si riunisce su richiesta congiunta dei due rappresentanti o dei 2/3 dei componenti. La richiesta va rivolta al Dirigente scolastico, o al suo delegato interno al Consiglio di classe, almeno 5 giorni prima della data proposta.

Il Dirigente scolastico può convocare le assemblee di classe per sollecitare la partecipazione attiva degli studenti a momenti di particolare rilevanza educativa, individuati nel PTOF o per eventi straordinari.

Art.4 – Coordinamento di corso degli studenti

Il Coordinamento di corso degli studenti è composto dai Rappresentanti di tutte le classi di un medesimo corso.

Esso può essere convocato con richiesta congiunta di almeno il 50% dei rappresentanti delle classi coinvolte, richiesta effettuata con le stesse modalità utilizzate per le assemblee di classe.

Le sedute hanno luogo in orario non coincidente con quello delle lezioni.

Art.5 – Parlamento Studentesco d’Istituto (PSI)

Il Parlamento studentesco degli Istituti Comprensivi è composto dai rappresentanti di tutte le classi dalla quarta primaria fino alla terza media. Per le Direzioni Didattiche è composto dai rappresentanti delle classi terza, quarta e quinta.

Il presidente è eletto tra i rappresentanti delle classi terminali; il vicepresidente tra quelli della classe precedente (seconda media / quarta primaria). È eletto presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50%+1). Dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza relativa (il maggior numero di voti). Per l’elezione del vicepresidente è sufficiente la maggioranza relativa fin dal primo scrutinio.

Il mandato dei parlamentari è limitato all’anno scolastico di elezione, ma gli eletti non decaduti restano in carica, in “prorogatio”, anche nell’anno scolastico successivo, fino allo svolgimento delle successive elezioni.

Con la maggioranza dei due terzi dei presenti, l’Organo può richiedere al Dirigente scolastico che determinati argomenti vengano portati all’attenzione degli Organi collegiali della Scuola (Consigli di classe, Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto).

L’Organo può articolarsi in Commissioni tematiche, in ciascuna delle quali viene individuato un coordinatore.

Le sedute del PSI possono svolgersi in orario didattico nel limite di 10 ore nel corso dell’anno scolastico con durata non superiore a due ore di lezione o fuori dall’orario didattico nel tempo e nella misura indicato dal Dirigente scolastico o suo delegato (es. referente per le competenze di cittadinanza).

Il Dirigente può convocare l’Organo quando lo ritenga opportuno, anche con la partecipazione di docenti da lui designati.

Art.6 – Parlamento Studentesco Territoriale (PST)

Il Parlamento Studentesco Territoriale è composto da tutti i presidenti e vicepresidenti dei Parlamenti d’Istituto e da due studenti per ciascun Istituto, selezionati per capacità relazionali e organizzative, per cultura del territorio e per competenze di cittadinanza acquisite. Gli studenti non eletti partecipano pienamente alla vita dell’Organo, ma senza diritto di voto.

Il PST si riunisce, a rotazione tra i Comuni di appartenenza degli Istituti scolastici, in sedi pubbliche di rilevanza locale o territoriale (es. sala consiliare comunale, auditorium) in forma aperta alle diverse componenti delle Comunità scolastiche coinvolte.

Le sedute del PST sono presiedute da un Collegio di presidenza, costituito da due Presidenti degli Istituti Comprensivi e uno delle Direzioni Didattiche con il criterio della rotazione.

Art. 7 - Disposizioni comuni

Per tutti gli Organi della partecipazione studentesca, in caso di dimissioni o di decadenza, subentra il primo dei non eletti.

Di tutte le sedute viene redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente e messo agli atti dell’Organo.